

Milano, 6 settembre 2013

Anticipata via e-mail:

npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

Banca d'Italia
Via Milano 53
Roma - 00184

Alla cortese attenzione: Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa Primaria

Oggetto: Documento di consultazione "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" - Osservazioni

Spettabile Banca d'Italia,

con la presente lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ringrazia per l'opportunità offerta da codesta illustre Autorità e coglie l'occasione per partecipare alla pubblica consultazione del documento in oggetto.

1) Sezione VII "Credito ai consumatori", Paragrafo 4.2.5 "Offerta attraverso intermediari del credito".

Il Paragrafo 4.2.5 della Sezione VII del "Documento di Consultazione" disciplina l'offerta di finanziamenti di credito al consumo mediante intermediari del credito prevedendo gli obblighi a cui soggiacciono tali soggetti nei rapporti precontrattuali con la clientela. Lo stesso paragrafo chiarisce, inoltre, quali di dette disposizioni trovino applicazione in relazione ai fornitori di merci o prestazioni di servizi (c.d. *dealers*) che agiscono quali intermediari del credito a titolo accessorio.

Ci si domanda peraltro se non sia opportuno richiamare anche il Paragrafo 7 della Sezione VII (che pure detta talune norme di comportamento precontrattuale) in maniera tale da chiarire come quanto previsto dal paragrafo 4.2.5 (incluse le relative esenzioni) trovi applicazione anche nell'ipotesi in cui vengano distribuite carte di credito.

In aggiunta, per quanto specificatamente ai *dealers* attiene, potrebbe forse essere opportuno ribadire - anche in questa sede - quanto già emerge con chiarezza dal Decreto Legislativo n. 141/2010 e cioè che ai *dealers* non è consentito distribuire carte di credito, nonché chiarire che detto divieto non è tale da ricomprendere anche le così-dette carte a spendibilità limitata (anche chiamate "**carte private**"). Istrumenti questi ultimi che, come noto, si differenziano dai normali strumenti di pagamento e non costituiscono certo forme di finanziamento. Come noto, infatti la carta privata può essere utilizzata unicamente per l'acquisto di beni o servizi del *dealer* e non consente alcun prelievo anticipato di denaro.

Ciò si porrebbe in linea con quanto previsto dalle disposizioni in merito ai servizi di pagamento prevedono che la distribuzione degli stessi possa essere effettuata unicamente dagli agenti in attività finanziaria, fatta eccezione per i soli strumenti di pagamento a spendibilità limitata, vale a dire per l'appunto le carte private.

2) Sezione VII “Credito ai consumatori”, Paragrafo 5.1 “Forma”.

Il Documento di consultazione, con riguardo al requisito della forma scritta dei contratti, indica che *“il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge”* prevedendo che *“l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è disciplinato dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”* tramite il rinvio a quanto disposto nella nota (1) della Sezione III, paragrafo 2 del Documento di consultazione.

A tal riguardo si chiede a codesta spettabile Autorità di confermare, come sembrerebbe dal tenore letterale della disposizione in oggetto, che qualora un contratto in forma di documento informatico venga sottoscritto da un cliente mediante firma elettronica avanza, qualificata o digitale - ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 -, ed il documento/contratto e la firma siano formati nel rispetto delle regole tecniche appositamente dettate dal regolamento DPCM del 22 febbraio 2013, il cliente non possa avanzare alcuna pretesa di nullità del documento/contratto per vizi di forma.

Ringraziando nuovamente per l’opportunità offertaci, porgiamo distinti saluti.

Emanuele Grippo

Federico Bertola

Raffaele Sansone